

R.G. n. 1567/2016



## TRIBUNALE DI TREVISO

- controversie in materia di lavoro e previdenza -

Il Giudice del Lavoro

Pronunciando fuori udienza,

considerato che, da un lato, parte resistente ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli insegnanti che potenzialmente potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso e, dall'altro, parte ricorrente chiede l'autorizzazione a notificare per pubblici proclami il ricorso ai potenziali controinteressati, ritenuta l'opportunità,

all'esito del contraddittorio in sede di prima udienza,

autorizza la notifica ai controinteressati per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del MIUR del ricorso e del presente provvedimento, ex art. 151 c.p.c. entro il 16 dicembre 2016 e fissa nuova udienza al giorno 11 gennaio 2017 ad ore 10.00.

Si comunichi alle parti costituite

Treviso, 25/11/2016

Il Giudice

Dott. Filippo Giordan

Depositato in Cancelleria  
28 NOV. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Michele MARSALA





# Avvocatura dello Stato

Piazza S. Marco, 63 (Palazzo Ex Reale) - 30100 -  
Venezia

Venezia,	<u>2 novembre 2016</u>	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Via de' Castagnoli, 1 40126 BOLOGNA Part.nr.: 42406 PEC - drer@postacert.istruzione.it
Affare legale	<u>003177/2016</u>	
Avvocato	<u>ARCHIVIO UFFICIO</u>	UFF SCOLASTICO REG EMILIA ROMAGNA - UFF IX AMBITO TERR PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA Via de' Castagnoli, 1 40126 BOLOGNA Part.nr.: 42407 PEC - csabo@postacert.istruzione.it
		UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO Riva de Biasio S. Croce 1299 30135 VENEZIA Part.nr.: 42408 PEC - drve@postacert.istruzione.it
		UFF SCOLASTICO REG VENETO - UFF XI AMBITO TERR PER LA PROVINCIA DI TREVISO Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 31100 TREVISO Part.nr.: 42409 PEC - usptv@postacert.istruzione.it

UFF SCOLASTICO REG VENETO - - ufficio11.treviso@istruzione.it - 42409-02/11/2016-P-aoove AL:3177/2016



Venezia, 2 novembre 2016

Affare legale 003177/2016

Avvocato ARCHIVIO UFFICIO

Oggetto PAPA ROSSANA c/ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
RICORSO DECRETO TRIBUNALE LAVORO PROV. CAUTELARE  
Protocollato il 02-11-2016  
TRIBUNALE DEL LAVORO TREVISO Udienza il 17-11-2016  
COSTITUZIONE scadenza il 11-11-2016

Ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., introdotto dall'art. 42 del d. Lgs. n. 80/1998, si trasmette l'allegato ricorso ex art. 700 c.p.c. come sopra qui notificato a codesta Amministrazione, ad istanza del nominato in oggetto.

Poiché nella controversia così introdotta non sembrano essere coinvolte questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, codesto Ufficio potrà stare in giudizio **direttamente** senza il patrocinio della Avvocatura, avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun affare (art. 417 bis cit. l. co.) ed attenendosi alle istruzioni contenute nell'allegato foglio.

Ai lo stato, si archivia l'affare.

**L'Avvocato Distrettuale**

*Avv. Maria Rosaria Cozzuto*

Si chiede di indicare, nella corrispondenza, l'indirizzo completo di codesta Amministrazione, comprensivo di CAP, fax ed e-mail cui inviare le comunicazioni ed il nominativo del funzionario referente.

Si informa che al predetto indirizzo e-mail verranno trasmesse le mere comunicazioni e le semplici richieste di notizie e/o documenti.

Si informa, altresì, che le richieste telefoniche di informazioni sugli sviluppi della questione trattata dovranno essere limitate a casi di particolare urgenza, dovendosi di regola fare ricorso alla posta elettronica certificata sotto indicata.

Avvocato incaricato

ARCHIVIO UFFICIO

E-mail

veneziamailcert.avvocaturastato.it

Tel

041 2401011

Fax

041 5224105

Avv. GIANLUIGI MANELLI

Via L. Ariosto n. 43 - Tel. e Fax 0832.303786  
73100 LECCE

**ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO – SEZ. LAVORO**

**Ricorso ex art. 700 cpc**

**con richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte***

**e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc**

Per la Sig.ra **Rossana Papa**, C.F.: [REDACTED], nata a [REDACTED]  
[REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED]  
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Manelli  
[REDACTED] con studio in Lecce alla via L. Ariosto 43 ed ivi  
elettivamente domiciliata giusta mandato in calce al presente atto, il quale, ai  
sensi e per gli effetti degli artt. 125 e 136 cpc, dichiara di voler ricevere le  
comunicazioni all'indirizzo pec [REDACTED] ovvero al n. di fax  
[REDACTED];

*-ricorrente-*

contro il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona  
del Ministro in carica, l'**Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'**Ufficio Scolastico Ambito  
Territoriale per la Provincia di Bologna**, in persona del legale rappresentante  
*pro tempore*, l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, l'**Ufficio Scolastico Ambito Territoriale per la  
Provincia di Treviso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti  
domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con  
sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63, avente il seguente indirizzo pec:  
[venezia@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:venezia@mailcert.avvocaturastato.it);

*-resistenti-*

e nei confronti di tutti i docenti partecipanti alla procedura straordinaria di  
mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/17, inseriti nella medesima  
fase cui ha preso parte la ricorrente ovvero in quella successiva, che hanno  
riportato un punteggio inferiore a quello della ricorrente e che, pur in assenza di



condizioni di precedenza *ex art. 13 CCNI del 08.04.2016*, sono stati trasferiti negli Ambiti Territoriali della Puglia, indicati dalla ricorrente come sedi di maggior preferenza;

*-controinteressati-*

*per l'annullamento e/o la disapplicazione,*

*previa sospensione, anche inaudita altera parte,*

- degli elenchi *“dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 scuola primaria”* degli Uffici Scolastici Provinciali, pubblicati in data 29.07.2016, nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto di trasferimento della ricorrente negli Ambiti Territoriali della Puglia, dalla stessa indicati quali sedi preferite;

- della nota mail del 29.07.2016, avente ad oggetto la *“notificazione assegnazione nuova Sede scolastica / Ambito”*, con cui è stato comunicato alla ricorrente che *“per l'a.s. 2016/2017, ha ottenuto il Trasferimento presso: VENETO AMBITO 0015, TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE”*;

- della nota mail del 24.08.2016, avente ad oggetto la *“notifica assegnazione incarico su Sede scolastica”*, con cui è stato comunicato alla ricorrente che *“la Sua assegnazione per il prossimo triennio è presso l'istituto: TVIC875005 – IC RONCADE (AMBITO VEN0000015) TIPO POSTO: COMUNE CLASSE DI CONCORSO: EEEE – SCUOLA PRIMARIA”*;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.

### **CENNO DEI FATTI**

**I.** La Sig.ra Rossana Papa, docente di scuola primaria inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo, è stata assunta nell'ambito del piano straordinario di assunzione di cui all'art. 1, co. 98, lett. c), l. n. 107/15 (fase C) con contratto a tempo indeterminato del 26.11.2015, con decorrenza giuridica a



far data dal 01.09.2015 e decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Con il medesimo contratto, la ricorrente è stata assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/16 presso l'Istituto "ERMANNO QUAQUARELLI" (codice: BOEE14701X) di San Giovanni in Persiceto (Bo).

2. In ottemperanza a quanto previsto dalla l. n. 107/15, dal CCNI del 08.04.2016 nonché dalla successiva Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016 (di seguito solo OM n. 241/16), la ricorrente ha tempestivamente inoltrato domanda di mobilità territoriale (partecipando alla c.d. fase C) per l'assegnazione dell'Ambito Territoriale a livello nazionale per l'anno scolastico 2016/17, indicando espressamente le proprie preferenze.

Più in particolare, la Sig.ra Rossana Papa ha indicato n. 24 Ambiti Territoriali in ordine di preferenza, con riferimento ai quali si riportano di seguito, per quanto di specifico interesse nel predetto giudizio, i primi numeri d'ordine: 1. Puglia Ambito 0017; 2. Puglia Ambito 0018; 3. Puglia Ambito 0019; 4. Puglia Ambito 0020; 5. Puglia Ambito 0011; 6. Puglia Ambito 0023; 7. Puglia Ambito 0012; 8. Puglia Ambito 0001; 9. Basilicata Ambito 0005; 10. Puglia Ambito 0006; 11. Puglia Ambito 0007; 12. Puglia Ambito 0008; 13. Puglia Ambito 0002; 14. Puglia Ambito 0009; 15. Puglia Ambito 0022; 16. Puglia Ambito 0013.

3. Successivamente, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce ha trasmesso alla Sig.ra Rossana Papa la scheda di valutazione della di lei domanda, comunicandole i dati che sarebbero stati presi in considerazione nella procedura di mobilità ed attribuendole un punteggio pari a 31, oltre ad ulteriori punti 6 per il ricongiungimento (per l'assegnazione all'Ambito Territoriale di Puglia 0017).

4. Con nota mail del 29.07.2016, il MIUR ha comunicato alla ricorrente che "per l'a.s. 2016/2017, ha ottenuto il trasferimento presso: VENETO AMBITO 0015, TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE", formalizzando così l'assegnazione



definitiva di quest'ultima presso l'Ambito Territoriale indicato (solo e addirittura) come 21esima preferenza (?!?).

Senonché, dagli elenchi dei trasferimenti resi pubblici sui siti istituzionali nella medesima data del 29.07.2016, la Sig.ra Rossana Papa ha potuto verificare ed accertare che altri docenti partecipanti alla medesima fase della procedura di mobilità, pur avendo un punteggio ed una posizione inferiore rispetto alla propria ed in assenza di condizioni di precedenza *ex art.* 13 CCNI del 08.04.2016, sono stati invece assegnati agli Ambiti Territoriali della Puglia indicati dalla ricorrente come sedi di maggior preferenza (?!?).

5. Con istanza del 10.08.2016, la ricorrente ha formulato espressa richiesta di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL del 29.11.2007 avverso gli esiti della mobilità per l'a.s. 2016/17 (Scuola Primaria, Fase C), con cui ha contestato la rilevata illegittimità e ha chiesto l'assegnazione della titolarità di un Ambito Territoriale della Provincia di Taranto (Ambito Puglia 0021 – 0022 – 0023) ovvero di un Ambito della Provincia di Bari (Ambito Puglia 0001 – 0002 – 0004 - 0005).

6. Il MIUR ha quindi provveduto ad effettuare la comunicazione di rito ai potenziali controinteressati nel procedimento di conciliazione richiesto dalla ricorrente tramite pubblicazione della nota prot. n. 0011184 del 17.08.2016 sul proprio sito ufficiale.

Effettuato tale adempimento procedimentale, il MIUR non ha poi dato seguito al procedimento di conciliazione, omettendo di convocare la ricorrente ovvero di formulare una proposta conciliativa e concretizzando un rigetto di fatto della stessa.

7. In data 24.08.2016, alla ricorrente è stata comunicata l'assegnazione per il prossimo triennio presso l'“*IC RONCADE*” di Roncade, in Provincia di Treviso (Codice TVIC875005), su posto Comune (?!?).





8. Sicché, in data 01.09.2016, la Sig.ra Rossana Papa si è vista costretta a prendere servizio presso il ridetto Istituto Comprensivo, dovendo rinunciare alla possibilità di ricongiungimento al proprio nucleo familiare.

9. Salvo quanto meglio si dirà nel prosieguo in ordine al quadro normativo che disciplina la materia oggetto di giudizio, giova precisare sin da ora che, nelle more dello svolgimento della procedura di mobilità nazionale su descritta e, precisamente, in data 01.06.2016, una serie di docenti hanno presentato ricorso innanzi al TAR per il Lazio - Sez. Terza *Bis* di Roma (iscritto al n. 6565/16 di RG) con cui hanno impugnato l'OM n. 241/16 *“nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità “su scuola” e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai ricorrenti”*.

A seguito della CC del 23.06.2016, il TAR Roma ha emesso ordinanza n. 3588/16 del 01.07.2016, con cui ha accolto l'istanza cautelare presentata unitamente al ricorso in considerazione del fatto che *“le doglianze proposte, alla luce della cognizione sommaria propria della fase cautelare non appaiono manifestamente infondate, sicché, anche al fine di delibare le cesure di ordine costituzionale, appare congruo accogliere la domanda di sospensione fino all'udienza di merito”*, contestualmente fissando la PU per la data del 20.10.2016. Ciò nonostante, il MIUR, anziché prendere atto del provvedimento emesso dal TAR Roma con l'ordinanza n. 3588/16 e sospendere la procedura di mobilità in ottemperanza di detto provvedimento cautelare, ha invece comunicato a questi ultimi i provvedimenti individuali di trasferimento.

Provvedimenti che sono stati conseguentemente impugnati nel giudizio già pendente con atto di motivi aggiunti e contestuale richiesta di decreto monocratico *inaudita altera parte*, in accoglimento della quale il TAR Roma ha



emesso decreto n. 6565/16 del 25.08.2016 con cui, “*vista l’ordinanza della Sezione III bis di questo Tribunale, n. 3588 in data 1 luglio 2016; Ritenuto che quanto lamentato dai predetti ricorrenti con motivi aggiunti appare assistito da profili di fondatezza; e che sussiste il presupposto dell’estrema gravità ed urgenza in relazione a quanto disposto dall’Amministrazione intimata con riferimento all’assegnazione di sede ai ricorrenti medesimi con gli atti gravati*”, ha accolto la domanda cautelare monocratica, sospendendo gli effetti degli atti impugnati ed ordinando all’amministrazione intimata di mantenere i ricorrenti presso la loro sede di assegnazione fino al momento della trattazione collegiale della domanda, pure fissata per la data del 20.10.2016.

Si fa presente poi, per completezza espositiva, che avverso l’OM n. 241/16 è stato proposto anche altro ricorso (iscritto al n. 6780/16 di RG in data 09.06.2016) con cui è stata lamentata la disparità di trattamento perpetrata nei confronti di alcune categorie di docenti e con riferimento al quale il GA ha – nuovamente- concesso la misura cautelare di sospensione dell’efficacia (ordinanza n. 4720/16 del 08.08.2016).

\*\*\*\*\*

Il provvedimento di trasferimento avverso il quale si ricorre, per come meglio indicato nell’epigrafe del presente atto, è ingiusto ed illegittimo, gravemente lesivo e, pertanto, merita di essere annullato e/o disapplicato, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente, per i seguenti

### **MOTIVI DI DIRITTO**

*In limine litis*, rispetto alla trattazione dei profili di diritto che giustificano l’accoglimento del presente ricorso, la deducente difesa ritiene opportuno –per ragioni di chiarezza e semplicità espositiva- illustrare brevemente il quadro normativo che disciplina la mobilità dei docenti per l’a.s. 2016/17.

E ciò, non senza richiamare la riforma che ha interessato la predetta categoria nell’anno precedente rispetto a quello di che trattasi.



Con la l. n. 107/15 del 13.07.2015 il Legislatore ha introdotto nel panorama scolastico il c.d. Piano Straordinario di Assunzioni per l'anno 2015/16 (cui ha preso parte anche la ricorrente) al fine di procedere con le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti precari.

A tal fine, il Legislatore ha articolato il ridetto Piano in quattro distinte fasi.

La prima fase (c.d. fase Zero) è stata riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (di seguito solo GAE) della propria provincia e nelle graduatorie dei concorsi antecedenti a quello del 2012.

La seconda fase (c.d. fase A) è stata riservata sempre ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE provinciali nonché ai docenti iscritti, questa volta, nelle graduatorie del concorso del 2012, essendo state -quelle antecedenti a tale data- definitivamente soppresse al termine della c.d. fase Zero.

La terza fase (c.d. fase B), non più provinciale ma nazionale, è stata poi riservata a tutti i docenti che non sono rientrati nelle due precedenti fasi provinciali per assenza di disponibilità rispetto alla propria posizione in GAE provinciale ovvero nelle graduatorie del concorso del 2012.

La quarta ed ultima fase (c.d. fase C), è stata infine riservata ai docenti inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non hanno ricevuto alcuna proposta di assunzione nel corso delle precedenti fasi.

In virtù della medesima l. n. 107/15, con la stipula del contratto individuale di lavoro ad ogni docente neoassunto è stata assegnata una sede provvisoria per l'a.s. 2015/16 ed è stata demandata alle operazioni di mobilità previste per l'anno successivo l'assegnazione della sede definitiva.

La l. n. 107/15 (art. 1, co. 108) ha infatti introdotto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/17, la cui disciplina di dettaglio è resa dal CCNI del 08.04.2016 e dalla successiva OM n. 241/16, innanzi riprese nei passaggi rilevanti.



Il co. 108 dell'art. 1, l. n. 108/15, stabilisce che “*per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo*”.



L'art. 6 del CCNI del 08.04.2016 ha poi previsto –anche per il predetto piano straordinario di mobilità- lo svolgimento di quattro distinte fasi di cui la prima (fase A) relativa ai soli trasferimenti ovvero ai passaggi di ruolo provinciali mentre le successive tre (fasi B, C e D) relative ai movimenti dei docenti tra Province, con trasferimento tra Ambiti Territoriali.

Più in particolare:

- la fase B ha riguardato (1) i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, ai quali è stata riconosciuta la facoltà di presentare domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo fuori provincia, indipendentemente dalla circostanza di aver presentato o meno domanda provinciale nella precedente fase A nonché (2) i docenti neoassunti nell'a.s. 2015/16 da concorso del 2012 nelle fasi B e C del piano di assunzioni, i quali sono stati invece tenuti a presentare domanda di trasferimento per l'assegnazione di un Ambito Territoriale nella provincia di assunzione;

- la fase C (alla quale ha partecipato la ricorrente) ha riguardato invece i docenti neoassunti per l'a.s. 2015/16 da GAE nelle Fasi B e C del piano di assunzioni; per essi è stata prevista un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale, acquisendo la titolarità solo su ambito;

- la fase D ha riguardato infine i docenti neoassunti per l'a.s. 2015/16 da GAE e da concorso nelle fasi Zero ed A ed i docenti neoassunti da concorso nelle fasi B e C del piano di assunzioni, per i quali è stata prevista la richiesta di trasferimento interprovinciale, in deroga al vincolo triennale, con ottenimento della titolarità solo su ambito.

Il successivo art. 13 del medesimo CCNI ha disciplinato nel dettaglio il sistema delle precedenze, prevedendo diverse categorie ed inserendo funzionalmente le stesse, secondo uno specifico ordine di priorità, nelle sequenze operative della mobilità territoriale.



L'“ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del(l'intero, ndr) personale docente ed educativo”, è stato invece dettato, per ogni singola fase, dall'allegato 1 del CCNI del 08.04.2016, il quale con riferimento alla fase C (ossia a quella di rilievo nel presente giudizio) ha dapprima previsto l'ordine da seguire nel trasferimento dei docenti beneficiari delle diverse tipologie di precedenza di cui al precitato art. 13 e, successivamente, ha stabilito che “per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Ne deriva che, l'assegnazione dell'Ambito Territoriale ai docenti deve necessariamente avvenire in attuazione e nel rispetto dei seguenti criteri: (1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del CCNI; (2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase.

L'OM n. 241/16, infine, nell'indicare le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI, ha disciplinato i termini per le operazioni di mobilità (art. 2), le modalità di presentazione delle domande (art. 3) e la documentazione da produrre (art. 5) nonché gli organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi e le modalità di pubblicizzazione degli esiti (art. 6).

Con riferimento a detto ultimo aspetto, il citato art. 6 ha stabilito che “*i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio*



*territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell' ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenza, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (...) 2. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line”.*

Così ricostruita la disciplina di riferimento, è evidente la illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, tanto in termini generali, con riferimento all'avvio stesso della procedura (motivo I, punto 1), quanto in termini particolari, con riferimento a quanto disposto nei confronti della ricorrente (motivo I, punti 2 e 3).

## **I. QUANTO AL FUMUS BONI IURIS.**

### **1. Illegittimità dell'intera procedura di mobilità straordinaria territoriale e professionale per l'a.s. 2016/17 per mancata ottemperanza all'ordinanza cautelare del TAR Roma. Illegittima disparità di trattamento tra le diverse categorie di docenti. Violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art.**

#### **3 Cost.**

Come accennato in punto di fatto, nelle more dell'avvio delle operazioni di mobilità nazionale una serie di docenti hanno impugnato l'OM n. 241/16 innanzi al TAR Roma (RG n. 6565/16, Sez. III Bis, ma anche RG n. 6780/16) lamentandone la grave illegittimità “*nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità “su scuola” e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto*



*l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai ricorrenti*", chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.

In disparte ogni considerazione in ordine alla legittimità delle disposizioni che hanno previsto la suddivisione dei docenti in distinte categorie a seconda dell'anno di assunzione e delle graduatorie di provenienza (?!), l'OM n. 241/16 ha creato una disparità di trattamento -certamente ingiustificata ed irrazionale- tra i docenti delle diverse categorie, riconoscendo (solo) agli assunti entro il 2014/15 la possibilità di proporre domanda di mobilità su scuola e (solo) agli idonei del concorso del 2012 di confermare la sede di titolarità nella provincia in cui avevano ottenuto l'assegnazione provvisoria, costringendo invece i neoassunti da GAE in fase C del piano assunzionale (proprio come la Sig.ra Rossana Papa) a partecipare alla mobilità e a concorrere su tutti gli Ambiti Territoriali nazionali.

Perché di costrizione si tratta, se sol si considera che il comma 108 dell'art. 1, l. n. 107/15, dispone che *"i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale"* e che, con specifico riferimento alla fase C del piano di mobilità, l'art. 6 CCNI del 08.04.2016 stabilisce che *"gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, proveniente da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i*





*docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza” mentre l'Allegato 1 del predetto CCNI precisa che “i docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.*

E ciò, con grave lesione dei diritti di questi ultimi.

Dette doglianze sono state positivamente apprezzate dal TAR Roma che, con ordinanza n. 3588 del 01.07.2016, emessa a seguito della CC del 23.06 u.s. (ma anche con ordinanza n. 4720 del 08.08.2016, emessa a seguito della CC del 14.07.2016), ha accolto l'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati e rinviando alla PU del 20.10.2016 per la trattazione del merito della questione e per la deliberazione delle censure di ordine costituzionale sollevate con il ricorso.

Ciò nonostante, il MIUR, anziché disporre la sospensione delle operazioni di mobilità in corso, quantomeno in attesa della decisione di merito del GA, ha invece provveduto ad adottare e comunicare ai docenti i provvedimenti di trasferimento e quelli di assegnazione, in totale spregio a quanto disposto dal TAR Roma (?!?).

Non deve infatti sottacersi la circostanza che l'OM n. 241/16 impugnata innanzi al GA, con cui il MIUR ha determinato –come visto- le modalità di applicazione del CCNI, è un atto avente portata generale, destinato a produrre effetti non solo nei confronti dei docenti che hanno presentato ricorso bensì nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura.



Ciò significa che la sospensione della sua efficacia, disposta dal TAR Roma con ordinanze n. 3588/16 e n. 4720/16, precludeva al Ministero di adottare ogni e qualsivoglia atto consequenziale rispetto a quello sospeso (vd. **Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 6473 del 06.09.2010; TAR Palermo, Sez. III, sent. n. 2274 del 01.03.2010; TAR Napoli, Sez. I, sent. n. 6586 del 09.07.2007; TAR Bari, Sez. I, sent. n. 24 del 04.01.2001**).

Il MIUR era quindi tenuto a sospendere l'intera operazione di mobilità nazionale, con riferimento a tutti i docenti che hanno presentato domanda, in ottemperanza a quanto disposto dalle ordinanze n. 3588/16 e n. 4720/16.

Alla luce di quanto sopra è evidente la palese illegittimità della procedura di che trattasi, che non avrebbe proprio potuto essere avviata per effetto della sospensione dell'atto presupposto, da cui deriva inevitabilmente l'illegittimità dei provvedimenti di trasferimento emessi nei confronti dell'odierna ricorrente.

**2. Illegittimità del provvedimento emesso nei confronti della ricorrente per violazione del principio dello scorrimento delle graduatorie. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della PA di cui all'art. 97 Cost.. Disparità di trattamento. Violazione della disciplina sulla mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/17.**

2.1. Fermo restando quanto detto nel motivo precedente da cui emerge l'illegittimità dell'intera procedura, deve rilevarsi che i provvedimenti di trasferimento e successiva assegnazione sono illegittimi anche con specifico riferimento alla posizione della ricorrente.

Essi sono stati adottati in aperta violazione del generale principio dello scorrimento delle graduatorie basato sul merito che informa tutti i procedimenti concorsuali, espressione del più elevato principio di imparzialità e buon andamento della PA sancito dall'art. 97 della Cost..



In base a detto principio, valido ed efficace anche nelle procedure di mobilità territoriale, il trasferimento presso un Ambito Territoriale dello Stato deve infatti necessariamente avvenire nel rispetto del punteggio riconosciuto ad ogni candidato e delle preferenze territoriali rispettivamente espresse, dando prevalenza al punteggio più alto.

Nel rispetto del principio in commento, devono essere lette le disposizioni che disciplinano la mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/17.

L'art. 6 del CCNI del 08.04.2016, nella parte dedicata alla fase C, statuisce che *“la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio”*.

Nella specie, ad ogni docente è stata attribuita la possibilità di esprimere fino a 100 Ambiti Territoriali di preferenza e fino a 100 province di preferenze.

L'allegato 1 del CCNI, avente ad oggetto l'*“ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo”*, con specifico riferimento alla fase C ha infatti stabilito che *“per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Ciò detto, considerata la possibilità riconosciuta ad ogni docente di esprimere con la propria domanda diverse preferenze territoriali con indicazione di un personale ordine di gradimento, e tenuto conto della prevalenza del punteggio più alto, il MIUR era tenuto a procedere con i trasferimenti iniziando dal candidato cui era stato attribuito il punteggio maggiore e scorrendo l'ordine di preferenza degli Ambiti e delle Province dallo stesso espressi, fino all'assegnazione del primo



posto disponibile; solo dopo la predetta assegnazione, il MIUR avrebbe potuto –e dovuto- passare all’esame della posizione del candidato successivo, avente punteggio inferiore, procedendo nelle medesime modalità su descritte e così via. Procedimento che, però, non è stato eseguito correttamente.

**2.2.** Tornando al caso di specie, la Sig.ra Rossana Papa, avente un punteggio pari a 31 oltre il riconoscimento di ulteriori punti 6 per il ricongiungimento, è stata trasferita dal MIUR presso l’Ambito Territoriale di Roncade, in Provincia di Treviso (Veneto Ambito 0015), dalla stessa indicato quale 21esima preferenza.

A seguito di pubblicazione degli elenchi ufficiali dei trasferimenti, la ricorrente si è però avveduta della circostanza che docenti con un punteggio inferiore sono stati trasferiti negli Ambiti Territoriali di Taranto e Bari (nella specie, Ambiti Puglia 0022 – 0023 – 0001 – 0002 – 0005), dalla stessa rispettivamente indicati al numero d’ordine 15, 6, 8, 13 e 9 delle preferenze territoriali (?!?).

Tra i tanti, si veda, nella Provincia di Taranto (**Ambito Puglia 0022**): Rosa Lillo, punti 27; Grazia Liuzzi, punti 28; Angela Sciscio, punti 27.

Sempre nella Provincia di Taranto (**Ambito Puglia 0023**): Maria Pia Molendini, punti 21; Angela Rita Tanese, punti 18; Antonella Dell’Anno, punti 0; Maria Teresa Impellicceri, punti 22; Consolata Lupoli, punti 24; Tiziana Coppola, punti 23.

Nella Provincia di Bari (**Ambito Puglia 0001**): Carmela Bufano, punti 0; Rosa Bellisario, punti 21; Margherita Biasi, punti 12; Luana Bovenga, punti 19; Irene Calò, punti 21; Domenica Colangelo, punti 18; Laura Cianciotta, punti 21; Vincenza Anna Cianciola, punti 15; Rosa Carbone, punti 13; Francesca D Fonzo, punti 0; Crescenza Ficco Balsamo Cantatore, punti 4; Maria Margherita Lamacchia, punti 6; Maria Laragione, punti 0; Vincenza Piscitelli, punti 3; Angela Ricciardi, punti 11; Maria Rosaria Sicolo, punti 6.

Sempre, nella Provincia di Bari (**Ambito Puglia 0002**): Angela Bisbiglia, punti 24.



Ed ancora, nella Provincia di Bari (**Ambito Puglia 0005**): Crescenza Iaffaldino, punti 21; Maria Silvana Germinario, punti 18; Teresa Iula, punti 15, Iolanda Chinellato, punti 29.

Con la doverosa precisazione che, la deducente difesa per mera semplicità di esposizione e di lettura si è limitata ad indicare (solo) le situazioni più clamorose, a fronte di una illegittimità perpetrata dal MIUR con riferimento ad innumerevoli altre posizioni dei medesimi Ambiti pugliesi nonché, ancora, con riferimento a ciascuno degli altri ambiti indicati dalla ricorrente nella propria domanda, scorrendo l'ordine di preferenza fino a quello immediatamente precedente all'Ambito effettivamente assegnato.

**2.3.** La situazione d'illegittimità su descritta è stata peraltro aggravata dal successivo comportamento assunto dal MIUR in sede di tentativo di conciliazione attivato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 135 CCNL del 29.11.2007, il quale, anziché accogliere la richiesta della Sig.ra Rossana Papa e disporre il di lei trasferimento in un Ambito pugliese, rimediando alla conclamata illegittimità cui la stessa aveva dato origine, ha invece obliterato di convocare la ricorrente ovvero di formulare una proposta conciliativa, concretizzando -di fatto- un rigetto.

Orbene, indipendentemente dai motivi che hanno determinato gli esiti descritti - se trattasi di un procedimento elaborato in totale spregio ai principi generali che informano la materia ed in questi termini attuato, ovvero di grossolani errori del sistema cui il MIUR ha fatto ricorso per l'esecuzione dei movimenti (c.d. algoritmo)-, non vi è dubbio che gli stessi siano palesemente illegittimi.

Tanto più che, come noto, la vicenda non ha interessato solo ed esclusivamente l'odierna ricorrente, ma un numero esorbitante di docenti che nonostante abbiano presentato regolare domanda di mobilità, valutata ed apprezzata dal MIUR con l'attribuzione di uno specifico punteggio, nelle operazioni di movimentazione



sono stati scavalcati da colleghi con punteggio inferiore, rientrante nella medesima fase e senza condizioni di precedenza ex art. 13 CCNI del 08.04.2016.

2.4. Diversi Giudici del Lavoro hanno pertanto avuto modo di pronunciarsi già sulla questione, accertando l'illegittimità dei provvedimenti di trasferimento ed accogliendo i ricorsi proposti dai diversi docenti.

In particolare, il Giudice del Lavoro di Salerno, dopo aver correttamente rilevato che *“appare evidente che la ricorrente nelle medesime condizioni delle altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha ottenuto l'insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese assegnati alle controinteressate, con punteggio inferiore”*, ha chiarito che *“risultano (...) illegittimi e lesivi i provvedimenti che hanno disposto il trasferimento della ricorrente”* (Trib. Civ. Salerno, Sez. Lav., ordinanza del 01.09.2016, n. cron. 22967/16, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 6183/16 RG).

In altra ordinanza, emessa dal Giudice del Lavoro di Trani, si legge che *“dall'esame della documentazione agli atti agevolmente si riscontrano i nominativi degli insegnanti che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello di (...) hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare. Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato. Non vi è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al*



punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi (...) Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che all'art. 1, co. 108, L. n. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNI mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, d.P.R. n. 487/1994" (Trib. Civ. di Trani, Sez. Lav., ordinanza del 16.09.2016, n. cron. 28744/16, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 5890/16 RG).

Le medesime illegittimità sono state riscontrate anche dal Giudice del Lavoro di Taranto, in un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio nonché di quello deciso dal Giudice di Salerno: "è pertanto evidente – sulla base della proseptazione attorea e della documentazione prodotta dall'istante, cui nulla ha opposto il convenuto, rimasto contumace – la illegittimità dell'operato della amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito territoriale Puglia 0023, indicato dall'istante quale seconda preferenza, a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 Cost.; deve allora riconoscersi – almeno ai limitati fini deliberativi propri del procedimento cautelare – il diritto dell'istante all'assegnazione di una



*serie compresa nell'ambito territoriale Puglia 0023" (Trib. Civ. Taranto, Sez. Lav., ordinanza del 20.09.2016, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 8749 RG).*

**3. Carenza assoluta di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 3 l. n. 241/90. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.**

**3.1.** I provvedimenti impugnati si appalesano inoltre certamente illegittimi per carenza assoluta di istruttoria.

Il MIUR ha del tutto omesso di istruire la posizione della ricorrente, non tenendo conto né del punteggio alla stessa attribuito a seguito di valutazione della domanda di mobilità né delle preferenze dalla stessa espresse con la predetta domanda.

Laddove avesse considerato e valutato gli elementi di fatto su descritti, il Ministero resistente avrebbe infatti indubbiamente assegnato alla ricorrente uno degli Ambiti della Puglia indicati tra le prime preferenze, stante la presenza di posti disponibili (comprovata dall'assegnazione a detti ambiti di docenti con punteggio inferiore).

**3.2.** Si censura infine la mancata espressa motivazione dei provvedimenti impugnati.

Il MIUR non ha infatti fornito alcuna spiegazione in ordine ai criteri utilizzati per la movimentazione della ricorrente nonché in ordine alle ragioni che hanno indotto lo stesso ad assegnare la Sig.ra Rossana Papa (addirittura) all'Ambito Territoriale indicato quale 21esima preferenza, e dunque ad una delle ultime sedi indicate in ordine di gradimento.

Ad oggi, non è ancora dato conoscere il sistema (c.d. algoritmo) cui il resistente ha affidato l'esecuzione del trasferimento della ricorrente, in particolare, come di tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità, in generale.





E ciò, in grave violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito della ricorrente (e di tutti i destinatari dei provvedimenti di trasferimento).

## **II. QUANTO AL PERICULUM IN MORA.**

Considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse nei precedenti motivi di diritto, la domanda proposta dalla ricorrente merita accoglimento in Questa Sede in ragione della sussistenza del *periculum* di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alla stessa dall'attesa della definizione del giudizio ordinario.

Il mancato annullamento del provvedimento di trasferimento adottato nei confronti della Sig.ra Rossana Papa, docente precaria sin dall'a.s. 2007/08 in varie Province Italiane, costringerebbe la stessa ad allontanarsi per (almeno) 3 anni dal proprio nucleo familiare, e dunque dal proprio genitore, riconosciuto invalido ultrasessantenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età dalla Commissione medica di Lecce, con gravità 100% e senza necessità di revisione, cui ha richiesto di essere ricongiunta.

Detto allontanamento impedirebbe quindi alla ricorrente di prestare le dovute cure ed assistenza al di lei padre, con grave ed inaccettabile lesione non solo del diritto al lavoro della ricorrente, costituzionalmente garantito quale diritto fondamentale di ogni individuo (artt. 4 e 35 Cost.), ma anche e soprattutto del diritto-dovere alla famiglia, inteso non solo quale riconoscimento ma anche come dovere di prestare assistenza ai propri genitori.

Al riguardo si ricorda infine che il trasferimento disposto dal MIUR con i provvedimenti impugnati costituisce assegnazione definitiva della ricorrente all'Ambito Territoriale contestato (almeno) per un triennio.

Pertanto, indipendentemente dalle circostanze innanzi rappresentante, di per sé già sufficienti a provare la sussistenza del *periculum* e a condurre all'accoglimento del ricorso, devesi rappresentare come –in ogni caso- i tempi



processuali connaturati al giudizio ordinario potrebbero di fatto privare di interesse l'intera azione, nell'ipotesi in cui la ricorrente, trascorso il triennio, avesse la possibilità di chiedere ed ottenere un (ulteriore) trasferimento.

### **III. SULLA RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE***

Sussistono certamente i presupposti per l'adozione di un provvedimento *inaudita altera parte* poiché la tutela delle situazioni sostanziali rappresentate nella descrizione del *periculum* non può essere postergata neppure all'udienza di trattazione.

Si chiede pertanto che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito Voglia emettere decreto *inaudita altera parte* di sospensione dei provvedimenti impugnati, se del caso disapplicando l'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016, la cui efficacia è già stata sospesa dal TAR Lazio, adottando ogni consequenziale opportuno provvedimento nei confronti della ricorrente.

### **IV. ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI *EX ART 151 CPC***

Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti in causa il presente ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti che avendo partecipato alla procedura di mobilità territoriale per l'a.s. 2016/17 potrebbero vedere mutata la propria posizione a seguito dell'eventuale accoglimento dello stesso.

Tuttavia, per la ricorrente risulta impossibile acquisire le informazioni relative agli indirizzi di tutti i docenti (già) individuati quali potenziali controinteressati nonché determinare con esattezza tutti i docenti che –effettivamente- potrebbero essere titolari di un interesse diretto e contrario all'annullamento degli atti impugnati, stante il carattere nazionale della predetta procedura.



Conseguentemente, per la deducente difesa risulta impossibile procedere con la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie.

Alla luce di quanto sopra, si rileva che l'art. 151 cpc conferisce –com'è noto- a Codesto Ill.mo Giudice ampia facoltà di disporre, anche d'ufficio, che la notificazione avvenga con qualsiasi mezzo *“quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”*, purché le modalità prescelte per siffatta notifica siano *“tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come “inviolabile” in ogni stato e grado del processo (...); così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13868/02; Cass. Civ., sent. n. 3286/06; Cass. Civ., sent. n. 4319/03), facendo presente altresì che la notifica per pubblici proclami con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, non appare comunque idonea al raggiungimento dello scopo, non potendo *“ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”* (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 106 del 19.02.1990 richiamata da TAR Napoli, Sez. V, sent. n. 6249 del 21.06.2007-22.06.2007).

Di contro, il sito istituzionale del MIUR risulta costantemente seguito da tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti per l'a.s. 2016/17 poiché costituisce il principale mezzo di comunicazione ufficiale, anche quale strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Ebbene, considerato il ricorso sempre più frequente da parte dei Giudici allo strumento della pubblicazione sui siti dell'Amministrazione interessata quale notificazione alternativa a quella per pubblici proclami e tenuto conto che, nel



caso di specie, detta modalità appare indubbiamente quella più idonea al raggiungimento dello scopo, la deducente difesa chiede espressamente di essere autorizzata a notificare il presente ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati a mezzo pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito istituzionale del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)) e/o degli Uffici scolastici periferici interessati.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, la Sig.ra Rossana Papa, come sopra rappresentata e difesa,

### **CHIEDE**

che Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, letto il presente il ricorso, Voglia:

- 1. in via preliminare e d'urgenza**, considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse in narrativa e tenuto conto del particolare *periculum* di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall'attesa della definizione del presente giudizio, emettere decreto *inaudita altera parte* di sospensione dei provvedimenti impugnati, se del caso disapplicando l'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016, la cui efficacia è già stata sospesa dal TAR Lazio, emettere decreto *inaudita altera parte* di sospensione dei provvedimenti impugnati, se del caso disapplicando l'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016, la cui efficacia è già stata sospesa dal TAR Lazio, adottando ogni consequenziale opportuno provvedimento nei confronti della ricorrente;
- 2. nel merito**, previa emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza di rito ed assegnato il termine per la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per le ragioni tutte espresse in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'annullamento e/o la disapplicazione degli stessi in ragione della sospensione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del



08.04.2016, già disposta dal TAR del Lazio, se del caso previa disapplicazione anche di quest'ultima;

3. per l'effetto, dichiarare nulla e/o improduttiva di effetti l'intera procedura concorsuale di mobilità; conseguentemente dichiarare nullo e/o improduttivo di effetto il trasferimento disposto nei confronti della ricorrente;

4. sempre nel merito, ove Codesto Ill.mo Giudice non dovesse determinarsi ad annullare e/o disapplicare l'intera procedura concorsuale per illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per le ragioni tutte espresse in narrativa e, per l'effetto, dichiarare comunque l'annullamento e/o la disapplicazione degli stessi;

5. conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso uno degli Ambiti Territoriali, specificamente indicati in domanda dal numero d'ordine 6 (Puglia Ambito 0023) a seguire, secondo l'ordine di preferenza dalla stessa espresso;

6. per l'effetto, condannare il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale competente a disporre il trasferimento della ricorrente presso uno degli Ambiti Territoriali specificamente indicati al numero d'ordine 6 (Ambito Territoriale 0023) a seguire secondo l'ordine di preferenza dalla stessa espresso;

7. con vittoria di spese e competenze del presente di giudizio.

In via istruttoria, solo ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro e salvo quanto già prodotto dalla ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio degli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione negli Ambiti Territoriali di riferimento, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenza.



Si allega in copia: **1.** contratto di lavoro a tempo indeterminato del 26.11.2015; **2.** scheda di valutazione inoltrata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce con attribuzione del punteggio; **3.** nota mail del 29.07.2016 di comunicazione dell'Ambito Territoriale; **4.** richiesta di tentativo di conciliazione del 10.08.2016; **5.** nota prot. n. 0011184 del 17.08.2016 del MIUR; **6.** nota mail del 24.08.2016 di assegnazione dell'istituto per il prossimo triennio; **7.** elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo relativo all'Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto; **8.** elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo relativo all'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari; **9.** elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo relativo all'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia; **10.** dichiarazione di stato di famiglia; **11.** verbali della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del Sig. Luigi Papa; **12.** decreto del 23.03.2016 del MIUR; **13.** dichiarazione sostitutiva di certificazione del 06.10.2016.

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 DPR 115/02 e ss.mm.ii. si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato e che, trattandosi di materia di pubblico impiego, sconta un contributo unificato pari ad euro 259,00 che, tuttavia, non viene versato in ragione del fatto che il reddito imponibile della ricorrente è inferiore alla soglia di cui all'art. 9, co. 1-bis, DPR n. 115/02, come da allegata autodichiarazione.*

Lecce, lì 04.10.2016

*Avv. Gianluigi Manelli*

